

Milano 12/10/2015
Prot FD 08/2015

Oggetto: chiarimenti in merito agli esiti dei controlli sull'applicazione dell'EUTR effettuati dall'Autorità Competente

Nel corso del mese di luglio è stata inoltrata una specifica comunicazione in merito all'inizio dei controlli sull'Applicazione del Regolamento (UE) n.995/2010 da parte dell'Autorità Competente di cui al link seguente:

<http://www.federlegnoarredo.it/it/servizi/due-diligence/ultimi-aggiornamenti/eutr-iniziano-i-controlli>

Come precedentemente ipotizzato, i controlli si sono in prima battuta incentrati sui prodotti caratterizzati da maggiore rischio potenziale di illegalità in relazione all'origine geografica del legno e alla specie legnosa.

Il Corpo Forestale dello Stato (incaricato dall'Autorità Competente per i controlli in materia) durante le ispezioni aziendali, dopo aver accertato l'esistenza di un sistema aggiornato di dovuta diligenza e delle specifiche procedure adottate dall'Operatore, ha richiesto l'evidenza documentale comprovante la valutazione del rischio effettuata per le filiere individuate; quindi documenti e registrazioni attestanti l'accesso alle informazioni, la valutazione e la mitigazione (se necessaria) del rischio in riferimento ad ogni specifica fornitura.

A tale proposito si riporta quanto specificamente indicato sul sito del Corpo Forestale Italiano al link:

<http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10387>

Controlli EUTR:

per quanto riguarda gli operatori, le autorità competenti verificano il rispetto degli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 995/2010 ed effettuano:

- a. l'esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi;
- b. l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure;
- c. controlli a campione, comprese verifiche in loco.

FederlegnoArredo

Sede/Headoffice

Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano

Tel +39 02 8060 41

Fax +39 02 8060 4392

C.F. 97228150153

www.federlegnoarredo.it

MILANO • ROMA • BELGRADO • BRUXELLES • CHICAGO • LONDRA • MOSCA • SHANGHAI

La nostra Federazione è stata informata da alcuni Membri che **taluni accertamenti eseguiti presso gli Operatori si sarebbero conclusi con la contestazione di illeciti amministrativi in violazione di quanto previsto dai Commi 4 e 5 dell'Articolo 6 del D.Lgs 178/2014** che prevedono quanto segue :

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione(UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non e' ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

Rispetto alle comunicazioni ed informative da noi inviate precedentemente in merito all'applicazione dell'EUTR, dall'analisi delle contestazioni avanzate dall'Autorità di controllo ad alcuni Operatori sottoposti a controllo, **risulta necessario chiarire il concetto di "appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione(UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012"**.

Tenuto conto che, ad oggi, la normativa nazionale e quella comunitaria di riferimento non forniscono indicazioni in merito alla natura e alla forma di tali registri, questi sarebbero da intendersi come registrazioni chiare e puntuali provanti l'applicazione di quanto richiesto dalla normativa mediante supporti di varia natura siano essi cartacei o informatici.

Come già indicato in tutte le precedenti comunicazioni, la semplice e sterile raccolta di documenti concernenti l'applicazione dell'approvvigionamento del legname non specificamente legata ad un percorso analitico registrato, cioè oggettivamente riscontrabile, di valutazione e mitigazione del rischio e, soprattutto, l'assenza della mancata correlazione di tale documentazione con una specifica fornitura, anche con uno stock mantenuto in deposito al momento della visita, non sono da ritenersi sufficienti a testimoniare il rispetto della legge.

Si ribadisce pertanto l'importanza di mantenere traccia scritta delle suddette operazioni e, soprattutto, che la valutazione del rischio di illegalità e le eventuali azioni correttive vanno concluse prima di eseguire l'acquisto del legname o dei prodotti soggetti ad EUTR.

Al fine di approfondire meglio questi aspetti e di trasferire una quanto più esaustiva e chiara informazione agli operatori del settore la Federazione ha richiesto un incontro urgente all'Autorità Competente per un confronto tecnico volto all'individuazione dei requisiti minimi che tali specifiche registrazioni devono avere.

Gli esiti di tale confronto vi verranno restituiti mediante circolare non appena la richiesta di tale incontro verrà accolta.

Si precisa inoltre che le aziende aderenti a Conlegno che utilizzano il portale Legnokweb (<http://www.legnokweb.it>) per la registrazione di TUTTE le analisi del rischio effettuate, possono utilizzare quale prova dell'avvenuta registrazione l'elenco delle analisi "Chiuse" presente all'interno della sezione personale dell'utente.

Per maggiori informazioni, i tecnici della task force Due Diligence di FederlegnoArredo, rimangono a disposizione:

Domenico Corradetti (E-mail: domenico.corradetti@federlegnoarredo.it - tel. 0280604/338)

Stefano Dezzutto (E-mail: stefano.dezzutto@federlegnoarredo.it - tel. 0280604/568)

Giuseppe Fragnelli (E-mail: giuseppe.fragnelli@federlegnoarredo.it - tel. 0280604/628)

Claudio Garrone (E-mail: claudio.garrone@federlegnoarredo.it - tel. 0280604/311)

Cordiali saluti.

Sebastiano Cerullo
Vice Direttore FederlegnoArredo

